

N. 483

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia

(Parere ai sensi degli articoli 1, commi 4 e 5, e 2, commi 3 e 4, della legge 13 agosto 2010, n. 136)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 7 giugno 2012)



*Il Ministro
per i rapporti con il Parlamento*

DRP/I/XVI/D301/12


Roma, 7.6.2012

Sen.
Renato Giuseppe SCHIFANI
Presidente del
Senato della Repubblica
R O M A

Onorevole Presidente,

trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto legislativo recante "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159, recante Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2, della legge 13 agosto 2010, n. 136", approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 25 maggio 2012.

Con i migliori saluti.


Prof. Dino Piero Giarda

Relazione illustrativa

Gli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136, hanno delegato il Governo ad adottare, rispettivamente, un decreto legislativo recante il Codice delle misure antimafia e delle misure di prevenzione - armonizzandone la disciplina sostanziale e processuale con quella riguardante l'Agenzia nazionale per l'amministrazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (di seguito solo: l'"Agenzia nazionale"), recata dal decreto-legge 4 febbraio 2010, n. 4 - ed un decreto legislativo per l'aggiornamento del regime della documentazione antimafia.

Dati i rapporti di stretta attinenza esistenti tra le due materie, le citate disposizioni sono state attuate con l'emanazione di un unico testo normativo, il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante il Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia (nel prosieguo: il "Codice").

Gli stessi articoli 1, comma 5, e 2, comma 4, della legge n. 136 del 2010 consentono, inoltre, l'emanazione di disposizioni integrative e correttive del Codice entro tre anni dalla data di entrata in vigore di quest'ultimo, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi recati dalle altre previsioni contenute nei medesimi articoli.

Il presente provvedimento viene quindi emanato in attuazione delle disposizioni da ultimo evocate, al fine di apportare alcune integrazioni e correzioni alle norme del Codice riguardanti:

- la disciplina della documentazione antimafia;
- alcuni specifici aspetti delle norme concernenti l'assistenza legale dell'Avvocatura dello Stato nelle controversie relative ai beni sequestrati o confiscati alla criminalità organizzata.

Quanto al primo profilo, il presente provvedimento mira, in primo luogo, a consentire l'immediata entrata in vigore delle norme del Libro II del Codice (segnatamente quelle racchiuse nei Capi I, II, III e IV) che ridefiniscono, tra l'altro, il nuovo "catalogo" delle situazioni dalle quali si desume l'esistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa. In tal modo, si intende superare l'attuale impostazione che rinvia l'efficacia di queste parti del Codice all'adozione delle norme di rango secondario destinate a regolare la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia (nel prosieguo "Banca dati"). Inoltre, le integrazioni previste disciplinano i casi in cui non risulta possibile emettere la documentazione antimafia attraverso la consultazione automatica della medesima Banca dati, pena un abbassamento dei livelli dei controlli.

Relativamente al secondo profilo, le norme proposte mirano, in particolare, a definire i termini secondo i quali l'amministratore giudiziario e l'Agenzia nazionale possono usufruire del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, superando alcune possibili ambiguità interpretative.

Da ultimo, con il presente schema di decreto, si intende apportare alcune modifiche di carattere formale concernenti rinvii interni e riferimenti ad altre fonti normative.

Ciò premesso, il presente provvedimento si compone di due capi e dieci articoli.



L'articolo 1 riscrive l'art. 39 del Codice che consente all'amministratore giudiziario di fruire del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato nelle controversie riguardanti i beni sequestrati e confiscati nel corso di procedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione.

La riformulazione della disposizione mira, innanzitutto, a limitare l'intervento dell'Organo di difesa erariale nei contenziosi riguardanti i beni sequestrati. Difatti, i cespiti confiscati ricadono sotto l'amministrazione e gestione dell'Agenzia nazionale che viene istituzionalmente patrocinata dall'Avvocatura dello Stato, come stabilito dall'art. 114 del Codice.

Inoltre, viene previsto che l'assistenza legale dell'Avvocatura dello Stato è richiesta previo parere favorevole dell'Avvocato Generale dello Stato relativamente ai profili di opportunità.

Tale parere risponde alla necessità di verificare che l'intervento dell'Organo erariale avvenga laddove vi è effettiva necessità di un patrocinio specializzato, evitando scelte antieconomiche o sovrabbondanti che potrebbero anche riverberarsi negativamente sulla finanza statale. E' il caso dei procedimenti giudiziari fuori distretto, per i quali potrebbe essere necessario avvalersi, per l'esercizio di attività meramente procuratorie, di avvocati del libero foro.

Si precisa che l'intervento correttivo è coerente con il principio di delega fissato, dall'articolo 1, comma 3, lettera d), della legge n. 136 del 2010.

L'articolo 2 interviene sull'art. 85 del Codice, completando il "catalogo" dei soggetti nei cui confronti vengono espletate le prescritte verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia.

In particolare, al fine di superare possibili dubbi interpretativi, viene definito espressamente il regime dei controlli da effettuarsi nei confronti dei gruppi europei di interesse economico (G.E.I.E.), assimilandolo a quello previsto per i consorzi ex art. 2602 c.c. In tal modo viene realizzato un raccordo tra la disciplina del Codice e l'art. 10 del Decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, che prevede l'applicabilità ai G.E.I.E delle normative antimafia.

Con l'inserimento del nuovo comma *2-bis*), viene inoltre stabilito che i controlli antimafia devono essere espletati nei confronti dei membri dei collegi sindacali di associazioni e società nonché dei componenti dell'organo di vigilanza previsto dall'art. 6, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Nell'articolo 85, viene altresì inserito un nuovo comma *2-ter* che, in termini opportunamente calibrati, assoggetta alle verifiche antimafia anche le imprese prive di sede principale o secondaria in Italia. Viene così colmato un "vuoto" del Codice che, attualmente, consente di effettuare tali verifiche soltanto nei confronti degli operatori economici con sede legale o secondaria nel territorio dello Stato.

Con l'aggiunta del comma *2-quater*, vengono immesse nel Codice le specifiche disposizioni riguardanti i particolari controlli antimafia da svolgersi nei confronti delle società concessionarie di giochi pubblici, introdotte dai decreti legge 6 luglio 2011, n. 98 e 2 marzo 2012, n. 6 ed inserite a suo tempo nel D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252.

In conseguenza dell'inserimento dei citati commi, viene adeguato anche il testo del comma 3.

L'articolo 3 riscrive i commi 1 e 2 dell'art. 86 del Codice in termini formalmente più idonei a definire il periodo di validità delle comunicazioni e delle informazioni antimafia. In questo contesto vengono, inoltre, soppresse le previsioni



che permettono al privato di utilizzare la copia autentica della documentazione antimafia rilasciata. Si tratta di interventi che, come si dirà tra poco, allineano la disciplina del Codice ai principi della c.d. decertificazione sanciti all'art. 15 della legge n. 183 del 2011, in virtù dei quali le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione possono essere utilizzate solo nei rapporti tra privati.

L'articolo 4 apporta un consistente numero di modificazioni riguardanti le modalità di rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia.

Innanzitutto vengono soppresse, all'art. 87, le previsioni che consentono al privato di richiedere il rilascio della comunicazione antimafia. Questa integrazione si muove – come anticipato – nell'ottica di adeguare, anche sul piano formale, la disciplina di questo provvedimento amministrativo ai principi della c.d. decertificazione.

Premessa la natura certificativa della comunicazione antimafia, occorre ricordare che essa può essere prodotta esclusivamente nei confronti dei soggetti elencati all'articolo 83, commi 1 e 2, del Codice, i quali hanno natura pubblicistica.

Tenuto conto di ciò, le cennate norme dell'articolo 87 non possono più trovare applicazione e sono quindi da sopprimere in un'ottica tesa a fare chiarezza del diritto effettivamente vigente.

L'art. 4 del provvedimento modifica, inoltre, l'art. 88 del Codice, precisando che il rilascio automatico della comunicazione antimafia può avvenire solo se il soggetto interessato è già stato censito nella Banca dati. Diversamente, il Prefetto provvede ad effettuare i controlli antimafia secondo le modalità ordinarie già previste dallo stesso articolo 88, comma 3, per i soggetti nei cui confronti sono emersi riscontri informativi indicativi dell'esistenza di controindicazioni all'emissione del provvedimento.

Relativamente alle informazioni antimafia, vengono introdotte alcune modificazioni riguardanti l'articolo 91.

In primo luogo, al comma 4, viene prevista la soppressione della lettera e) che può considerarsi sovrabbondante, infatti la casistica in essa contemplata è già considerata dalla precedente lettera d) che impone di corredare le richieste di rilascio delle informazioni antimafia con tutti gli elementi conoscitivi indicati nell'art. 85 del Codice, comprensivi anche di quelli elencati nella disposizione che qui si vuole eliminare.

Coerentemente con le novità introdotte, vengono inserite al comma 5 dello stesso art. 91, le previsioni finalizzate a disciplinare i controlli antimafia da effettuarsi nei confronti delle imprese prive di sede legale o secondaria in Italia. Data la peculiarità della fattispecie, vengono valorizzate le possibilità conoscitive consentite, in futuro, dalla Banca dati e – come sarà meglio detto poi – dai collegamenti informatici attualmente esistenti.

Con l'integrazione apportata al comma 6, si vuole inoltre arricchire il novero delle fattispecie dalle quali il Prefetto può desumere, unitamente ad altri concreti elementi, l'esistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa, ricomprendendovi anche le violazioni agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari derivanti da appalti pubblici, commesse con la condizione della reiterazione.

Con l'aggiunta del comma 7-bis), si vuole chiarire che le informazioni antimafia interdittive vengono comunicate sempre ai vari soggetti istituzionali interessati e non solo nella specifica ipotesi oggi contemplata nell'articolo 93, comma 6, del Codice (provvedimenti inibitori emessi a seguito di accesso in cantiere). Inoltre, viene previsto che il Prefetto trasmetta i citati provvedimenti inibitori anche ai



soggetti titolari del potere di proposta di applicazione delle misure di prevenzione, agli uffici dell'Agenzia delle entrate competenti per il luogo di sede legale del soggetto destinatario della misura interdittiva nonché all'Autorità garante della concorrenza e del mercato in virtù delle attribuzioni che sono ad esse devolute in tema di *rating* d'impresa (art. 5-ter del decreto-legge n. 1/2012) e all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici per l'inserimento nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici.

L'**articolo 5** interviene sull'art. 92 del Codice, concernente il procedimento di emissione delle informazioni antimafia.

Analogamente alle modificazioni apportate all'art. 88, viene previsto che l'informazione antimafia venga rilasciata, previo esperimento degli accertamenti del Prefetto (e non in via automatica con la semplice consultazione della Banca dati) quando il soggetto interessato non risulti censito nella medesima Banca dati.

Infine, viene prevista l'abrogazione del comma 6 dell'art. 93 che – con la modifica contenuta nell'articolo 4, comma 1, lettera c), n. 4 – viene anticipato all'articolo 91 al fine di garantirne un'applicazione più generale ed omogenea.

L'**articolo 6** modifica, con l'inserimento del comma 2-*bis*, l'articolo 99 al fine di consentire l'entrata in vigore immediata delle norme del Codice che riguardano la documentazione antimafia prescindendo dall'attivazione della Banca dati.

A tal fine, viene previsto che, in questa fase ancora "intermedia", le Prefetture applichino i collegamenti informatici con le altre banche dati già adesso esistenti in virtù delle azioni sviluppate sulla base del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. Si tratta dell'accesso al CED Interforze ex articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121 - attraverso il quale è possibile verificare eventuali situazioni pregiudizievoli – e dei collegamenti attivati tra Prefetture e Camere di Commercio.

L'**articolo 7** riscrive il comma 2 dell'articolo 114, ripristinando il contenuto dell'articolo 8 del decreto-legge 4 febbraio 2010, n. 4, che specifica, in termini non equivoci, la natura obbligatoria del patrocinio legale assicurato dall'Avvocatura dello Stato all'Agenzia nazionale.

L'**articolo 8** reca alcuni interventi di natura formale e di coordinamento.

In particolare, il comma 1 precisa che il rinvio contenuto in diverse disposizioni del Codice all'articolo 91, comma 7 deve intendersi più propriamente riferito all'articolo 91, comma 6, del Codice stesso.

Su questa falsariga, viene, altresì, riscritto l'art. 101 con una formula che, da un lato, ne raccorda il contenuto precettivo con le previsioni vigenti (si veda ad esempio l'art. 33, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 in tema di obbligo per i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti di ricorrere alle centrali uniche di committenza) e dall'altro sostituisce il riferimento del comma 1 al "commissario" nominato per la gestione di enti locali sciolti per infiltrazione mafiosa, con quello più appropriato di "commissione straordinaria per la gestione dell'ente". In tal modo la previsione viene allineata al tenore dell'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Inoltre, viene integrato l'articolo 108 del Codice al fine di includere tra le componenti della Direzione Investigativa Antimafia (D.I.A.) anche il Corpo forestale dello Stato. L'inserimento di tale Forza di polizia trova la propria giustificazione nelle competenze ad essa attribuite dalla legge 6 febbraio 2004, n. 36, in materia di contrasto ai traffici illeciti e smaltimenti illegali di rifiuti, nonché di sicurezza agroalimentare. In tali settori, infatti, il Corpo forestale dello Stato ha avviato una collaborazione con la Direzione Nazionale Antimafia e le Direzioni Distrettuali



Antimafia, soprattutto con riguardo alla repressione dei traffici illeciti di rifiuti e della contraffazione dei marchi a denominazione di origine.

Un ultimo intervento riguarda l'esclusione dell'articolo 1-*septies* del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629 dal novero delle disposizioni che cessano di trovare applicazione con la definitiva entrata in vigore di tutte le norme del Libro II riguardanti la documentazione antimafia.

Tale esclusione trova la propria ragion d'essere nel fatto che il citato articolo 1-*septies* attribuisce al Prefetto il potere di segnalare situazioni "a rischio" relativamente ad un ventaglio di fattispecie amministrative più ampio rispetto a quello considerato dal Codice (ad esempio in materia di rilascio di licenze ed altri atti autorizzatori). Appare, pertanto, opportuno salvaguardare la vigenza della disposizione.

L'**articolo 9** modifica il comma 1 dell'articolo 119 del Codice, stabilendo, come anticipato, che le norme del Libro II riguardanti il rilascio della documentazione antimafia entrano in vigore, decorsi due mesi dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del primo decreto legislativo contenente disposizioni integrative e correttive del Codice stesso.

Di conseguenza viene riformulata la clausola abrogativa dell'articolo 120 del Codice.

L'**articolo 10** reca la clausola di invarianza finanziaria.



Decreto legislativo contenente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2, della legge 13 agosto 2010, n. 136.

Referente Ministero dell'Interno: Ufficio Affari Legislativi e Relazioni
Parlamentari
Dott. Stefano Gambacurta
06/46547061

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

SEZIONE 1. CONTESTO E OBIETTIVI

A) Descrizione del quadro normativo vigente.

Il provvedimento interviene sul decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante il Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, emanato in attuazione della delega contenuta negli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136, recante il "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia".

Gli articoli 1, comma 5, e 2, comma 4, della stessa legge n. 136 del 2010 consentono, infatti, l'emanazione di disposizioni integrative e correttive del Codice entro tre anni dalla data di entrata in vigore di quest'ultimo, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi recati dalle altre previsioni contenute nei medesimi articoli della legge delega.

B) Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa e citazione delle relative fonti di informazione.

Il provvedimento viene emanato in attuazione degli articoli 1, comma 5, e 2, comma 4, della legge n. 136 del 2010, al fine di apportare alcune integrazioni e correzioni alle norme del Codice riguardanti principalmente:

- 1) la disciplina della documentazione antimafia;
- 2) alcuni specifici aspetti delle norme concernenti l'assistenza legale dell'Avvocatura dello Stato nelle controversie relative ai beni sequestrati o confiscati alla criminalità organizzata.

In particolare, si intende superare l'attuale impostazione del decreto legislativo n. 159 del 2011 il quale rinvia l'entrata in vigore delle norme del Libro II del Codice (segnatamente quelle racchiuse nei Capi I, II, III e IV) all'adozione delle norme di rango secondario destinate a regolare la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 119 del Codice.



Il provvedimento adegua, altresì, le disposizioni del Libro II sulla documentazione antimafia alle novità introdotte, in materia di “decertificazione”, dall’art. 15 della legge n. 183 del 2011, ai sensi del quale le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione possono essere utilizzate solo nei rapporti tra privati.

C) Rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, con riferimento al contesto internazionale ed europeo.

L’intervento è incentrato sulla risoluzione delle problematiche sub B) e, pertanto:

- 1) viene prevista l’immediata entrata in vigore delle norme del Libro II del Codice (segnatamente quelle racchiuse nei Capi I, II, III e IV) che ridefiniscono, tra l’altro, il nuovo “catalogo” delle situazioni dalle quali si desume l’esistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa. In tal modo, si supera l’attuale impostazione che rinvia l’efficacia di queste parti del Codice all’adozione delle norme di rango secondario destinate a regolare la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia. Nello specifico, si prevede, con una modifica recata all’art. 119 del Codice, che le disposizioni del libro II, capi I, II, III e IV, entreranno in vigore decorsi due mesi dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del presente decreto legislativo. Al fine di adeguare il testo alle novità introdotte dall’articolo 15 della legge n. 183 del 2011, il provvedimento attua una “decertificazione” del procedimento di rilascio della documentazione antimafia. In pratica, tale procedimento verrà avviato sulla sola base delle autodichiarazioni rese dall’operatore economico all’amministrazione interessata, che provvederà, a sua volta, a fornire i dati auto dichiarati alla Prefettura competente ad emettere la documentazione antimafia.
- 2) vengono ridefiniti i termini secondo i quali l’amministratore giudiziario e l’Agenzia nazionale possono usufruire del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, superando alcune possibili ambiguità interpretative.

D) Descrizione degli obiettivi da realizzare mediante l’intervento normativo e gli indicatori che consentiranno successivamente di verificarne il grado di raggiungimento

Il provvedimento viene emanato nell’intento di superare le criticità legate all’entrata in vigore differita delle norme sulla documentazione antimafia, contenute nel Libro II del Codice. A tal fine, si prevede che, fino alla definitiva attivazione della Banca dati, le Prefetture applichino i collegamenti informatici con le altre banche dati già adesso esistenti in virtù delle azioni sviluppate sulla base del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. Si tratta dell’accesso al CED Interforze ex articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121 - attraverso il quale è possibile verificare eventuali situazioni pregiudizievoli – e dei collegamenti attivati tra Prefetture e Camere di Commercio.

In tal modo, “l’area” del Codice ad entrata in vigore differita viene circoscritta alle sole previsioni procedurali che stabiliscono il rilascio automatico dei provvedimenti in questione, previa consultazione della Banca dati.



Il grado di raggiungimento degli obiettivi sarà commisurato al numero delle interdittive antimafia emesse dopo l'entrata in vigore dell'intervento regolatorio rispetto al periodo precedente.

E) Indicazione delle categorie di soggetti pubblici e privati destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.

I destinatari che risultano interessati, in particolare, dalle presenti disposizioni sono: i magistrati, gli amministratori giudiziari per ciò che concerne la gestione dei beni sequestrati, l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, i prefetti o i funzionari delegati al rilascio della documentazione antimafia, le Forze di polizia; i soggetti che, secondo quanto disposto dall'articolo 83 del Codice, sono tenuti ad acquisire la documentazione antimafia prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici, ovvero prima di rilasciare o consentire i provvedimenti indicati nell'articolo 67 del Codice.

SEZIONE 2 - PROCEDURE DI CONSULTAZIONE

Essendo l'intervento prettamente tecnico e specialistico, sono state effettuate consultazioni interne tra i Dipartimenti competenti del Ministero dell'Interno e non si è ritenuto di dover attivare ulteriori consultazioni esterne al Ministero stesso.

SEZIONE 3 - LA VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO

La scelta dell'opzione di non intervento comporterebbe l'impossibilità di raggiungere gli obiettivi fissati dalla legge di delega, che espressamente prevede anche la possibilità di emanare disposizioni integrative e correttive del Codice entro tre anni dalla data di entrata in vigore di quest'ultimo, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi recati dalla stessa legge delega.

SEZIONE 4 - VALUTAZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE DI INTERVENTO REGOLATORIO

La norma primaria non consente di valutare opzioni alternative. Per quanto concerne gli aspetti sostanziali e per la parte discrezionale non sono emerse soluzioni alternative, in sede di consultazioni specialistiche interne, effettivamente praticabili che avrebbero garantito il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

SEZIONE 5 - GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA

A) Metodo di analisi applicato per la misurazione degli effetti.

L'intervento prende le mosse dall'attenta analisi delle problematiche derivanti dall'applicazione della disciplina attualmente vigente, fornendo l'unica soluzione effettivamente praticabile alle diverse questioni evidenziate dall'analisi effettuata.

B) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta.



Non si ravvisano svantaggi ovvero elementi di criticità ai fini dell'adozione del provvedimento in esame. Dall'intervento regolatorio derivano invece numerosi vantaggi. In particolare, con le modifiche introdotte potranno essere semplificate le procedure di rilascio della documentazione antimafia, anche con riferimento ai principi della c.d. decertificazione; potrà essere ampliato il "catalogo" delle situazioni indicative dell'esistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa a tutto vantaggio dell'efficacia dei controlli. Infine, con le norme introdotte saranno meglio precisati i termini secondo i quali l'amministratore giudiziario e l'Agenzia nazionale possono usufruire del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, superando alcune possibili ambiguità interpretative.

C) Indicazione degli obblighi informativi a carico dei destinatari diretti e indiretti.

Non sono previsti obblighi informativi specifici per i destinatari diretti e indiretti.

L'intervento regolatorio prevede che le interdittive antimafia siano comunicate anche all'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato, in vista della realizzazione del cd. rating di impresa (art. 5-ter D.L. n. 1/2012), agli Uffici dell'Agenzia delle entrate competenti per il luogo dove ha sede legale l'impresa nei cui confronti è stato richiesto il rilascio dell'informazione antimafia, nonché all'Autorità Giudiziaria, titolare del potere di proporre l'adozione di misure di prevenzione, ampliando il novero dei destinatari dei provvedimenti in questione a tutto vantaggio di una maggiore efficacia del sistema complessivo di prevenzione delle infiltrazioni criminali.

D) Comparazione con altre opzioni esaminate.

Non si è proceduto ad alcuna comparazione perché non sono emerse opzioni alternative effettivamente praticabili per quanto concerne la parte discrezionale.

E) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio.

L'attuazione del provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e non esistono fattori che possano limitare la regolare applicazione dell'intervento normativo. Ciò in quanto l'intervento regolatorio riguarda procedure amministrative già normalmente applicate. Pertanto, gli uffici interessati sono già in grado di dare attuazione alle nuove norme attraverso le professionalità esistenti e le risorse umane e strumentali disponibili.

SEZIONE 6 - INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITA'

L'intervento normativo è volto al corretto funzionamento delle attività di impresa ed al sistema di competitività del Paese. Ciò in quanto esso contribuirà ad incrementare il tasso di trasparenza e legalità degli operatori economici.

SEZIONE 7 - MODALITA' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO REGOLATORIO



A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio.

Sono soggetti attivi dell'intervento regolatorio il Ministero dell'interno, il Ministero della giustizia, le Prefetture-Uffici Territoriali del Governo e le Forze di Polizia.

B) Eventuali azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.

Non sono previste azioni mirate per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento, a parte l'inserimento nel sito web del Ministero dell'Interno.

C) Strumenti per il controllo ed il monitoraggio dell'intervento regolatorio.

Il provvedimento non prevede azioni specifiche per il controllo e il monitoraggio degli effetti derivanti dalla sua attuazione. Pertanto, il controllo ed il monitoraggio verrà effettuato con i mezzi ed il personale a disposizione del Ministero della giustizia e del Ministero dell'interno nelle forme già vigenti e senza ulteriori oneri.

D) Eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento periodico della prevista regolamentazione. Aspetti prioritari da sottoporre eventualmente alla VIR:

A cadenza biennale verrà predisposta la prescritta V.I.R. nella quale verrà preso in esame prioritariamente il seguente aspetto:

- verifica delle interdittive antimafia emesse sulla base del nuovo catalogo delle situazioni dalle quali si desume l'esistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa.



Decreto legislativo contenente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2, della legge 13 agosto 2010, n. 136.

Referente Ministero dell'Interno: Ufficio Affari Legislativi e Relazioni
Parlamentari
Dott. Stefano Gambacurta
06/46547061

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

PARTE I - ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

Il provvedimento interviene sul decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante il Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, emanato in attuazione della delega contenuta negli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136, recante il "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia".

Gli articoli 1, comma 5, e 2, comma 4, della stessa legge n. 136 del 2010 consentono, infatti, l'emanazione di disposizioni integrative e correttive del Codice entro tre anni dalla data di entrata in vigore di quest'ultimo, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi recati dalle altre previsioni contenute nei medesimi articoli della legge delega.

L'intervento, che contiene modifiche di natura tecnica, è coerente con il programma di Governo e si inserisce nel quadro dei provvedimenti normativi di contrasto alla criminalità organizzata.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Il quadro normativo di riferimento è rappresentato dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136."

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

Con il presente provvedimento si provvede a modificare ed integrare i seguenti articoli del Codice antimafia:



- articolo 39 (Assistenza legale alla procedura);
- articolo 84 (Definizioni);
- articolo 85 (Soggetti sottoposti alla verifica antimafia);
- articolo 86 (Validità della documentazione antimafia);
- articolo 87 (Competenza al rilascio della documentazione antimafia);
- articolo 88 (Termini per il rilascio della comunicazione antimafia);
- articolo 91 (Informazione antimafia);
- articolo 92 (Termini per il rilascio delle informazioni);
- articolo 93 (Poteri di accesso e accertamento del prefetto);
- articolo 94 (Effetti delle informazioni del prefetto);
- articolo 95 (Disposizioni relative ai contratti pubblici);
- articolo 99 (Modalità di funzionamento della banca dati);
- articolo 101 (Facoltà di avvalersi della Stazione unica appaltante);
- articolo 108 (Direzione investigativa antimafia);
- articolo 114 (Foro esclusivo);
- articolo 116 (Disposizioni di coordinamento);
- articolo 119 (Entrata in vigore);
- articolo 120 (Abrogazioni).

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

L'intervento è compatibile con i principi costituzionali.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale, nonché degli enti locali.

Il provvedimento non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con le competenze delle regioni in quanto incide su materia riservata alla competenza dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera h) della Costituzione (ordine pubblico e sicurezza).

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Le disposizioni contenute nell'intervento esaminato sono compatibili e rispettano i principi di cui all'articolo 118 della Costituzione, in quanto non prevedono né determinano, sia pure in via indiretta, nuovi o più onerosi adempimenti a carico degli enti locali.



7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

Il provvedimento non comporta rilegificazione, non è utilizzato lo strumento della delegificazione e il Codice antimafia stesso costituisce uno strumento di semplificazione normativa.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non risultano pendenti in Parlamento proposte normative che, nell'ambito dei principi di delega recati dalla legge 13 agosto 2010, n.136, intendono modificare ed integrare il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Le disposizioni contenute nel provvedimento sono coerenti con i principi fissati in materia dalla giurisprudenza.

PARTE II - CONTESTO NORMATIVO EUROPEO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento europeo.

L'intervento non incide su principi e norme dell'ordinamento europeo.

11) Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non sono rinvenibili procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sulle materie oggetto dell'intervento.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

La normativa recata dal provvedimento è compatibile con gli obblighi internazionali.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi davanti alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.



Non risultano pendenti davanti alla Corte di giustizia dell'Unione europea giudizi sul medesimo o analogo oggetto delle disposizioni del disegno di legge.

14) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano pendenti innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo giudizi nelle medesime o analoghe materie.

15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.*

Considerata la specificità degli interventi normativi previsti dal provvedimento, non risultano linee prevalenti della regolamentazione di altri Stati membri dell'Unione europea sul medesimo oggetto.

PARTE III - ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Non vengono utilizzate nel testo definizioni normative che non appartengano già al linguaggio tecnico-giuridico di settore.

2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.*

È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel testo.

3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.*

Nel provvedimento si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa.

4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Il provvedimento non prevede l'abrogazione implicita di altre disposizioni normative.

5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*



Le norme del provvedimento confermano, con la modifica al comma 2 dell'articolo 120, le abrogazioni già disposte dal decreto legislativo n. 159 del 2011, ad eccezione di quella operata sull'articolo 1-septies del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726 che, pertanto, resta in vigore.

Non si tratta, tuttavia, di reviviscenza di norme precedentemente abrogate, in quanto il comma 2 dell'art. 120, nel testo precedente all'intervento di modifica, rinviava l'effetto abrogativo al termine fissato dall'articolo 119 del Codice (24 mesi dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dei regolamenti attuativi della Banca dati della documentazione antimafia), termine non ancora decorso.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non risultano altre deleghe aperte riguardanti la presente materia.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Non sono previsti atti successivi attuativi di natura normativa, né l'indicazione di termini.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Non è stato necessario ricorrere a particolari banche dati o a riferimenti statistici.



Relazione tecnica

La presente nota tecnica è volta a valutare gli effetti finanziari derivanti dal provvedimento al fine di verificare il rispetto della clausola di invarianza di spesa stabilita dall'articolo 16 della legge-delega 13 agosto 2010, n. 136.

Il decreto - in esercizio delle facoltà consentite dagli articoli 1, comma 5, e 2, comma 4, della citata legge n. 136 del 2010 - mira ad apportare alcune correzioni e integrazione alle previsioni del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante il Codice delle leggi antimafia (nel prosieguo: "il Codice"), intervenendo su due versanti:

- il procedimento di rilascio della documentazione antimafia (comunicazioni e informazioni antimafia);
- il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato nelle controversie riguardanti i beni sequestrati o confiscati alla criminalità organizzata.

Le norme racchiuse nel presente articolato non implicano nuovi profili di onerosità rispetto alla legislazione vigente.

Difatti, quanto alla disciplina della documentazione antimafia, lo schema di decreto legislativo interviene "a costo zero", su tre versanti.

Un primo gruppo di norme riguarda la disciplina sostanziale dei provvedimenti in discorso.

A parte la riscrittura delle norme (**art. 3**) sulla validità delle comunicazioni e informazioni antimafia - che ha un carattere eminentemente formale e di attuazione del processo di decertificazione dell'azione pubblica - le altre previsioni (**art. 2**) prevedono:

- l'ampliamento del novero dei soggetti nei cui confronti vengono espletati i controlli al fine di recepire alcune buone prassi già oggi attuate, **senza ulteriori oneri**, in contesti specifici (si veda la ricostruzione in Abruzzo e l'EXPO 2015 di Milano) e comunque con l'impiego di risorse, anche informatiche, già esistenti ;
- il recepimento nel Codice delle norme sulle verifiche antimafia riguardanti i concessionari di giochi pubblici, introdotti dai DD.LL. n. 98/2011 e n. 6/2012 nel corpo del D.P.R. n. 252/1998, destinato all'abrogazione.

Parimenti è "a costo zero" la previsione che include la reiterata violazione delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari derivanti da appalti pubblici nel catalogo delle situazioni potenzialmente indicative dell'esistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa (**art. 4, comma 1, lett. c, n. 3**). Si tratta, infatti, di un'integrazione che fornisce al Prefetto un ulteriore parametro valutativo ai fini dell'adozione dei provvedimenti di sua competenza.

Non è suscettibile di determinare ulteriori oneri neanche il secondo gruppo di disposizioni concernenti gli aspetti procedurali del rilascio della documentazione antimafia.

Tali previsioni, come descritto nella relazione illustrativa, mirano, da un lato, a dare applicazione ai principi della c.d. decertificazione dell'azione pubblica (**art. 4, comma 1, lett. a**), dall'altro, a precisare che, qualora il soggetto non sia censito, il rilascio della documentazione antimafia avviene attraverso lo svolgimento degli accertamenti di tipo tradizionale del Prefetto (**art. 4, comma 1, lett. b, e 5**). Queste ultime norme non implicano oneri aggiuntivi, atteso che esse precisano i casi in cui



devono essere utilizzate modalità di controllo già adesso contemplate (pure dal D.P.R. n. 252/1998) e praticate.

Sempre in questo contesto, è insuscettibile di determinare lievitazioni dei livelli di spesa la previsione che prescrive al Prefetto di comunicare sempre i provvedimenti interdittivi adottati ad un novero di soggetti istituzionali opportunamente ampliato. Viene, infatti, mantenuta la previsione che consente l'effettuazione di tale comunicazione per via informatica (**art. 4, comma 1, lett. c, n. 4**).

Un terzo gruppo di norme mira, innanzitutto, a consentire l'immediata entrata in vigore delle norme del Codice riguardanti la documentazione antimafia, che è attualmente rinviata al momento in cui saranno trascorsi ventiquattro mesi dalla pubblicazione dei regolamenti destinati a disciplinare il funzionamento della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia.

Per superare questa fase di transizione, viene previsto (**art. 6**) che fino alla definitiva attivazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, le Prefetture rilascino i provvedimenti in questione con i collegamenti ad altre banche dati già esistenti (CED Interforze ex art. 8 della legge n. 121/1981 e interconnessioni tra Prefetture e Camere di Commercio). Tali collegamenti vengono già adesso impiegati per il rilascio della documentazione antimafia, per cui il temporaneo protrarsi del loro impiego è insuscettibile di determinare innalzamenti dei livelli di spesa, rispetto a quelli già adesso sopportati.

Relativamente al patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, le previsioni dello schema di decreto legislativo prevedono – come detto nella relazione illustrativa – che l'amministratore giudiziario possa avvalersi del patrocinio dell'Organo di difesa erariale per le controversie il cui oggetto è tale da poter pregiudicare l'integrità del bene sequestrato in vista di una sua futura confisca e quindi acquisizione al patrimonio dello Stato (**art. 1**). Si tratta di una norma che si muove in un'ottica di risparmio delle risorse pubbliche, poiché tesa ad evitare aggravii a carico dell'Erario connessi alle spese per attività defensionali non necessarie per la tutela del suddetto interesse pubblico o comunque antieconomiche.

Con altra disposizione (**art. 7**) si vuole esclusivamente precisare la natura giuridica (obbligatoria) del patrocinio che l'Avvocatura dello Stato deve, in base alle attuali disposizioni del Codice, assicurare all'Agenzia nazionale. Ciò al fine di fugare ogni dubbio interpretativo al riguardo.

L'**articolo 8** oltre a interventi di coordinamento formale, prevede l'inserimento del Corpo forestale dello Stato nella Direzione Investigativa antimafia (D.I.A.). Tale previsione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, in quanto la norma sarà attuata con le risorse umane e strumentali attualmente assegnate al Corpo forestale dello Stato e nei limiti della dotazione organica della D.I.A.

Le restanti disposizioni del presente schema di decreto legislativo contengono clausole abrogative conseguenti alle disposizioni sopra menzionate (**art. 9**) e la clausola di invarianza finanziaria (**art. 10**).

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito


14 GIU. 2012



POSITIVO

NEGATIVO



Il Ragioniere Generale dello Stato


Schema di decreto legislativo contenente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2, della legge 13 agosto 2010, n. 136.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

- Visti gli articoli 76, 87, quinto comma, e 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione;
- Visti gli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136, recante piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia;
- Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136;
- Visti gli articoli 1, comma 5, e 2, comma 4, della citata legge n. 136 del 2010, i quali prevedono che entro tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nel rispetto delle procedure e dei principi e criteri direttivi stabiliti dai medesimi articoli, il Governo può apportare disposizioni integrative e correttive del citato decreto legislativo n. 159 del 2011;
- Ritenuto di avvalersi delle facoltà previste dagli articoli 1, comma 5, e 2, comma 4, della legge n. 136 del 2010;
- Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del
- Acquisito il parere reso dalle competenti Commissioni parlamentari;
- Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del

Sulla proposta del Ministro dell'interno e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione,

Emana

il seguente decreto legislativo



CAPO I
**Disposizioni correttive in materia di amministrazione
dei beni sequestrati e confiscati e di rilascio
della documentazione antimafia**

Art. 1

*(Modifiche in materia di assistenza legale alla procedura di amministrazione
dei beni sequestrati o confiscati)*

1. All'articolo 39 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. L'Avvocatura dello Stato assume la rappresentanza e la difesa dell'amministratore giudiziario nelle controversie, anche in corso, concernenti rapporti relativi a beni sequestrati qualora l'Avvocato Generale dello Stato ne riconosca l'opportunità.».

Art. 2

*(Modifiche in materia di situazioni relative ai tentativi
di infiltrazione mafiosa e soggetti sottoposti alla verifica antimafia)*

1. All'articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 2, lettera d), dopo le parole «di cui all'articolo 2602 del codice civile», sono inserite le seguenti: «e per i gruppi europei di interesse economico»;
 - b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
 - «2-bis. Oltre a quanto previsto dal precedente comma 2, per le associazioni e società di qualunque tipo, anche prive di personalità giuridica, la documentazione antimafia è riferita anche ai soggetti membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'articolo 2477 del codice civile, al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
 - 2-ter. Per le società costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato, la documentazione antimafia deve riferirsi a coloro che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'impresa.
 - 2-quater. Per le società di capitali di cui alle lettere b) e c) del comma 2, concessionarie nel settore dei giochi pubblici, oltre a quanto previsto nelle medesime lettere, la documentazione antimafia deve riferirsi anche ai soci persone fisiche che detengono, anche indirettamente, una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2 per cento, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Nell'ipotesi in cui i soci persone fisiche detengano la partecipazione superiore alla predetta soglia mediante altre società di capitali, la documentazione deve riferirsi anche al legale rappresentante e agli eventuali componenti dell'organo di



amministrazione della società socia, alle persone fisiche che, direttamente o indirettamente, controllano tale società, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. La documentazione di cui al periodo precedente deve riferirsi anche al coniuge non separato.»;

- c) al comma 3, le parole «commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1, 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater».

Art. 3

(Validità della documentazione antimafia)

1. All'articolo 86 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. La comunicazione antimafia, acquisita dai soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, con le modalità di cui all'articolo 88, ha una validità di sei mesi dalla data dell'acquisizione.
2. L'informazione antimafia, acquisita dai soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, con le modalità di cui all'articolo 92, ha una validità di dodici mesi dalla data dell'acquisizione, salvo che non ricorrano le modificazioni di cui al comma 3.».

Art. 4

(Modifiche in materia di comunicazioni e informazione antimafia)

1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a. all'articolo 87, comma 1, sono soppresse le parole da «, ovvero, se richiesta» fino a «gli stessi risiedono o hanno sede», nonché l'ultimo periodo.
 - b. all'articolo 88:
 1. al comma 1, primo periodo, dopo le parole «non emerge» sono inserite le seguenti: «, a carico dei soggetti ivi censiti,»;
 2. dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. Il Prefetto procede alle stesse verifiche quando la consultazione della Banca dati è eseguita per un soggetto che risulti non censito.»;
 - c. all'articolo 91:
 1. al comma 4, la lettera e) è soppressa;
 2. al comma 5, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti:
«Per le imprese costituite all'estero e prive di sede secondaria nel territorio dello Stato, il prefetto svolge accertamenti nei riguardi delle persone fisiche che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione. A tal fine, il prefetto verifica l'assenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto, di cui all'articolo 67, e accerta se risultano elementi dai quali sia possibile desumere la



sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa, anche attraverso i collegamenti informatici di cui all'articolo 98, comma 3.»;

3. al comma 6, al primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«, nonché dall'accertamento delle violazioni degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 12 agosto 2010, n. 136, commesse con la condizione della reiterazione prevista dall'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689»;
4. dopo il comma 7, è inserito il seguente:
«7-bis. Ai fini dell'adozione degli ulteriori provvedimenti di competenza di altre amministrazioni, l'informazione antimafia interdittiva, anche emessa in esito all'esercizio dei poteri di accesso, è tempestivamente comunicata anche in via telematica:
 - a) ai soggetti di cui agli articoli 5, comma 1, e 17, comma 1;
 - b) al soggetto di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, che ha richiesto il rilascio dell'informazione antimafia;
 - c) alla camera di commercio del luogo dove ha sede legale l'impresa oggetto di accertamento;
 - d) al prefetto che ha disposto l'accesso, ove sia diverso da quello che ha adottato l'informativa antimafia interdittiva;
 - e) all'osservatorio centrali appalti pubblici, presso la direzione investigativa antimafia;
 - f) all'osservatorio dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture istituito presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, ai fini dell'inserimento nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
 - g) all'Autorità garante della concorrenza e del mercato per le finalità previste dall'art. 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;
 - h) al Ministero delle infrastrutture e trasporti;
 - i) al Ministero dello sviluppo economico;
 - l) agli uffici delle Agenzie delle entrate, competenti per il luogo dove ha sede legale l'impresa nei cui confronti è stato richiesto il rilascio dell'informazione antimafia.».

Art. 5

(Procedimento di rilascio delle informazioni antimafia)

1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a. all'articolo 92:
 1. al comma 1, primo periodo, dopo le parole «non emerge» sono inserite le seguenti: «, a carico dei soggetti ivi censiti,»;
 2. al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Prefetto procede con le stesse modalità quando la consultazione della Banca dati è eseguita per un soggetto che risulti non censito.»;
 - b. all'articolo 93, il comma 6 è abrogato.



Art. 6

(Disposizioni concernenti i collegamenti informatici o telematici utilizzabili in attesa della realizzazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia)

1. All'articolo 99 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, il comma 2-*bis*, è sostituito dal seguente:
«2-*bis*. Fino all'attivazione della banca dati, e comunque non oltre dodici mesi dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del primo dei regolamenti di cui al comma 1, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, acquisiscono d'ufficio tramite le prefetture la documentazione antimafia. A tali fini, le prefetture utilizzano il collegamento informatico al Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, al fine di verificare la sussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, e all'articolo 91, comma 6, nonché i collegamenti informatici o telematici, attivati in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. In ogni caso, si osservano per il rilascio della documentazione antimafia i termini di cui agli articoli 88 e 92. ».

Art. 7

(Modifiche concernenti la rappresentanza in giudizio dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata)

1. All'articolo 114 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. All'Agenzia si applica l'articolo 1 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.».

CAPO II

Disposizioni transitorie e di coordinamento.

Art. 8

(Ulteriori disposizioni di coordinamento e correzioni formali)

1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:



- a. agli articoli, 84, comma 3, 92, comma 2, 93, comma 4; 94, commi 1 e 2, 95, commi 1 e 3, le parole «articolo, 91, comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 91, comma 6».
- b. all'articolo 101, il comma 1 è sostituito dal seguente: «Salvo che la legge disponga diversamente, l'ente locale, i cui organi sono stati sciolti ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, può deliberare di avvalersi, per un periodo determinato, comunque non superiore alla durata in carica della commissione straordinaria per la gestione dell'ente, della stazione unica appaltante per lo svolgimento delle procedure di evidenza pubblica di competenza del medesimo ente locale.» ;
- c. all'articolo 108, comma 8, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché del Corpo forestale dello Stato»;
- d. all'articolo 116, comma 4, le parole: «1-septies del decreto legge 6 settembre 1982, n. 629 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, e» sono soppresse.

Art. 9

(Disposizioni concernenti l'entrata in vigore del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e conseguenti abrogazioni)

1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a. all'articolo 119, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le disposizioni del libro II, capi I, II, III e IV, entrano in vigore decorsi due mesi dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del primo decreto legislativo contenente le disposizioni integrative e correttive adottate ai sensi degli articoli 1, comma 5, e 2, comma 4, della legge 13 agosto 2010, n. 136.»;
 - b. all'articolo 120, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. A decorrere dalla data di cui all'articolo 119, comma 1, sono abrogate le seguenti disposizioni:

 - a. decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490;
 - b. decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252;
 - c. decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 2010, n. 150.».

Art. 10

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

